



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

Registro Ordinanze: /07

Registro Generale: 166/2007

nelle persone dei Signori:

GIANLUCA MORRI Presidente
MAURO PEDRON Ref., relatore
STEFANO MIELLI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio dell'8 Marzo 2007

Visto il ricorso 166/2007 proposto da:

ULLAH AHSAN

rappresentato e difeso da:

*VICINI MANLIO
PEZZUCCHI SERGIO*

con domicilio eletto in BRESCIA

*VIA DEI MILLE, 20
presso
PEZZUCCHI SERGIO*

contro

COMUNE DI BRESCIA

rappresentato e difeso da:

*MONIGA FRANCESCA
ORLANDI ANDREA
con domicilio eletto in BRESCIA
C.TO S. AGATA, 11/B*

presso
MONICA FRANCESCA

A.S.L. DI BRESCIA

non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare

- dell'ordinanza di sospensione dell'attività di telefonia in sede fissa (*phone center*) emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 9 novembre 2006;
- del regolamento locale di igiene modificato dalla ASL con deliberazioni n. 372 del 4 maggio 2005 e n. 436 del 12 luglio 2006 e recepito dal Comune con deliberazione consiliare assunta il 29 giugno 2006;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI BRESCIA

Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON e uditi, altresì, i difensori delle parti;

Considerato a un sommario esame:

- a) il Comune ha ingiunto la sospensione dell'attività di telefonia in sede fissa (*phone center*) in quanto attraverso un sopralluogo è stato accertato che il locale dove si svolge questa attività è privo di alcuni dei requisiti stabiliti dal regolamento locale di igiene;
- b) il suddetto regolamento è stato modificato dalla ASL con deliberazione n. 436 del 12 luglio 2006 per adeguarne la disciplina alle prescrizioni introdotte dall'art. 8 della LR 3 marzo 2006 n. 6;
- c) le norme di tale legge appaiono di dubbia legittimità costituzionale nella parte in cui regolano in modo dettagliato l'attività in questione imponendo ai centri di telefonia fissa già operanti l'onere di adeguamento delle strutture in un termine non ulteriormente prorogabile. La questione sarà sottoposta dal collegio all'esame della Corte costituzionale con separata ordinanza;
- d) in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle norme di legge presupposte i provvedimenti impugnati devono essere sospesi;

Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

P.Q.M.

accoglie la domanda cautelare e conseguentemente sospende i provvedimenti impugnati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 8 Marzo 2007